

N. 1852/2017 + N. 1914/2017 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia

La Corte riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Maria Cristina Canziani
dott.ssa Daniela Troiani
dott.ssa Elena Mara Grazioli

Presidente
Consigliere rel. est.
Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nelle cause riunite iscritte al N. 1852/2017 R.G. e al N. 1914/2017 R.G. promosse rispettivamente

la N. 1852/2017 R.G. da

LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA (C.F. 97083130159), con sede in Milano, c.so Carlo Bellerio n. 41, in persona del Segretario Federale Matteo Salvini, rappresentata e difesa, in forza di procura allegata alla memoria di costituzione di prime cure dall'avv. Claudia Eccher ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trento, via Grazioli n. 75

APPELLANTE

CONTRO

ASGI - ASSOCIAZIONE DEGLI STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE (C.F. 97086880156) con sede legale in Torino, via Gerdil n. 7, in persona del presidente e legale rappresentante *pro tempore*, avv. Lorenzo Trucco

NAGA — ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA E PER I DIRITTI DI CITTADINI STRANIERI, ROM E SINTI



(C.F. 97058050150), con sede in Milano, via Zamenhof n. 7/a, in persona del presidente legale rappresentante *pro tempore*, avv. Pietro Massarotto, entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti Alberto Guariso e Livio Neri, elettivamente domiciliate presso lo studio degli stessi in Milano, v.le Regina Margherita n. 30

APPELLATE

e nei confronti di

LEGA NORD — LEGA LOMBARDA (C.F. 97723230153), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Milano, via Bellerio n. 41, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pietro Foroni, Stefano Monguzzi e Gianalberico De Vecchi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Stefano Monguzzi in Milano, Via G. Donizetti n. 1/A,

LEGA NORD — Sezione di Saronno, in persona del segretario *pro tempore*, sig. Davide Borghi, con sede in Vicolo Castellaccio n. 1, 21047 SARONNO (VA),

DAVIDE BORGHI, nato a Tradate (VA), il 16.2.1988 (CF. BRGDVD88B16L391B), residente in Saronno (VA), Via San Cristoforo n. 27

e la N. 1914/2017 R.G da

LEGA NORD — LEGA LOMBARDA (C.F. 97723230153), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Milano, via Bellerio n. 41, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pietro Foroni, Stefano Monguzzi e Gianalberico De Vecchi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Stefano Monguzzi in Milano, Via G. Donizetti n. 1/A,

APPELLANTE

CONTRO

ASGI - ASSOCIAZIONE DEGLI STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE (C.F. 97086880156) con sede legale in Torino, via Gerdil n. 7, in persona del presidente e legale rappresentante *pro tempore*, avv. Lorenzo Trucco

NAGA — ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA E PER I DIRITTI DI CITTADINI STRANIERI, ROM E SINTI (C.F. 97058050150), con sede in Milano, via Zamenhof n. 7/a, in persona del presidente legale rappresentante *pro tempore*, avv. Pietro Massarotto, entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti Alberto Guariso e Livio Neri, elettivamente domiciliate presso lo studio degli stessi in Milano, v.le Regina Margherita n. 30



APPELLATE

e nei confronti di

LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA (C.F. 97083130159), con sede in Milano, c.so Carlo Bellerio n. 41, in persona del Segretario Federale Matteo Salvini, rappresentata e difesa, in forza di procura allegata alla memoria di costituzione di prime cure dall'avv. Claudia Eccher ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trento, via Grazioli n. 75

LEGA NORD — Sezione di Saronno, in persona del segretario *pro tempore*, sig. Davide Borghi, con sede in Vicolo Castellaccio n. 1, 21047 SARONNO (VA),

appello avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano in data 22 febbraio 2017 nel procedimento n. 47117/2016

CONCLUSIONI PER LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, in totale forma del provvedimento impugnato;

in rito e nel merito: dichiarare inammissibile e/o rigettare ogni domanda delle appellate per tutti i motivi indicati in narrativa dell'atto di citazione in appello, ov^vero, in subordine, ridurre l'entità del risarcimento denegatamente riconosciuto e/o rigettare la domanda di pubblicazione del provvedimento.

Spese di entrambi i gradi di giudizio rifuse

CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE LEGA NORD — LEGA LOMBARDA

“Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, in riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano in data 22.02.2017, così giudicare:

In via principale e nel merito:

-accertato e dichiarato il vizio di ultrapetizione in violazione del disposto dell'art. 112 c.p.c., per l'effetto, dichiarare nulla l'ordinanza impugnata;

In via subordinata e nel merito:

-per i motivi tutti di cui alla narrativa dell'atto di appello, ad integrale riforma dell'ordinanza de quo, rigettare le domande formulate da ASGI e NAGA nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto da Lega Nord - Lega Lombarda a titolo di risarcimento danni non patrimoniali a favore di ASGI e NAGA. Tenuto conto che successivamente all'instaurazione del presente giudizio di appello, in data 09.10.2017, Lega Nord — Lega Lombarda ha pagato le somme liquidate nell'ordinanza impugnata per capitale (€ 5.000,00.= a titolo di risarcimento per ASGI ed € 5.000,00.= a titolo di risarcimento per NAGA) e spese legale (Euro 5.248,34.=) per complessivi € 15.248,34.=, si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia ordinare la restituzione degli importi pagati in esecuzione della suddetta



ordinanza.

Solo nella denegata ipotesi eli conferma della sentenza di primo grado, si chiede che l'odierno giudice, tenuto conto delle argomentazioni di cui alle premesse, compensi integralmente le spese del doppio grado di giudizio o che le riduca ad un importo minimo.

In ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale per entrambi i gradi del giudizio.

CONCLUSIONI PER ASGI e NAGA:

Voglia la Corte d'Appello di Milano

in via preliminare

rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività dell'ordinanza impugnata

nel merito

rigettare l'appello di LEGA NORD — LEGA LOMBARDA, confermando integralmente l'impugnata ordinanza.

Con vittoria di spese e competenze del grado, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

In via istruttoria, ferma l'irrilevanza di qualsiasi accertamento istruttorio, solo in denegato subordine, si ribadiscono le istanze formulate in primo grado e qui di seguito trascritte "ammettersi prova per interpellato e testi sulle circostanze di fatto di cui in narrativa ai paragrafi da 1 a 10, da intendersi qui ritrascritti depurati da ogni espressione valutativa e preceduti dalla parole "vero che". Si indica a teste il sig. Roberto Guaglianone, con riserva di indicarne altri e di ulteriormente dedurre, richiedere e produrre.

CONCLUSIONI DEL PROCURATORE GENERALE:

“Rigetto degli appelli e conferma integrale dell'ordinanza impugnata”

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 44 d.lgs. 286/98 ASGI – Associazione degli Studi Giuridici sull'Immigrazione e NAGA – Associazione volontaria di assistenza socio-sanitaria e per i diritti di cittadini stranieri rom e sinti convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Milano Lega Nord, Sezione di Saronno, al fine di:

1) far accertare e dichiarare il carattere discriminatorio e/o molesto del comportamento tenuto dalla Lega Nord Saronno; 2) sentirla condannare al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla condotta discriminatoria; 3) far ordinare alla convenuta di garantire adeguata pubblicità all'emanando provvedimento e, pertanto, far ordinare la pubblicazione dell'emanando provvedimento, o di un estratto dello stesso, su un giornale a tiratura nazionale o locale, con dimensioni minime tali da assicurarne la visibilità, nonché per almeno un mese sulla *home page* del sito della Lega Nord; 4) far disporre un piano di rimozione idoneo a prevenire il ripetersi in futuro di analoghi episodi, con vittoria di spese.



A fondamento delle proposte domande le associazioni deducevano che:

-in data 1 aprile 2016 la Cooperativa Intrecci aveva concordato con la Prefettura di Varese di mettere a disposizione una struttura sita in Saronno, via Castelli, per accogliere 32 richiedenti asilo, nell'ambito del piano di emergenza gestito dalla Prefettura;

-in occasione di una manifestazione organizzata il 9 aprile 2016 dalla Lega Nord di Saronno erano stati affissi nel territorio comunale circa 70 cartelli recanti il simbolo del partito Lega Nord dal seguente contenuto: *"Saronno non vuole i clandestini"*
"Renzi e Alfano vogliono mandare a Saronno 32 clandestini: vitto, alloggio e vizi pagati da noi. Nel frattempo ai saronnesi tagliano le pensioni ed aumentano le tasse"
"Renzi e Alfano complici dell'invasione";

-i predetti cartelli erano rimasti affissi per circa un mese, in molti luoghi di grande frequentazione, anche nei pressi di scuole e centri commerciali;

-in seguito all'affissione dei predetti cartelli, il segretario cittadino della Lega Nord, Davide Borghi, e il sindaco di Saronno avevano rilasciato dichiarazioni relative all'opposizione all'accoglienza dei "clandestini".

Tanto esposto, le Associazioni ricorrenti lamentavano la sussistenza di un comportamento discriminatorio e molesto, ex art. 2, comma 3, legge 215/2003.

In particolare, dopo aver affermato la soggettività autonoma e quindi la legittimazione processuale della sezione comunale della Lega Nord, deducevano:

-che costituiva discriminazione per ragioni di razza ed origine etnica anche la molestia subita in conseguenza dei motivi connessi a tali fattori; -che la Lega Nord Saronno, attribuendo il termine "clandestini" ad un gruppo di richiedenti asilo, determinato nel numero, ma indeterminato nelle singole individualità, aveva realizzato un comportamento discriminatorio; -che la qualifica "clandestino" individuava un comportamento delittuoso, ai sensi dall'art. 10 bis del TU Immigrazione, ed indicava un soggetto presente abusivamente sul territorio; -che il gruppo sociale dei "clandestini" si riferiva a soggetti contraddistinti dall'appartenenza a gruppi etnici diversi da quello autoctono, o caucasico o indoeuropeo, o comunque diversi da quello maggioritario sul territorio nazionale e dunque ad un gruppo sociale contraddistinto da un fattore di protezione (quello di avere una connotazione etnica); -che il comportamento in esame costituiva discriminazione anche perché creava un ostacolo ulteriore nella partecipazione del richiedente asilo alla vita pubblica e nell'accesso ai servizi, a prestazioni sociali ed al lavoro; -che, infine, erano stati superati i limiti del diritto di critica politica.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 17 novembre si costituiva in giudizio Davide Borghi ed eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione passiva della Lega Nord-Sezione di Saronno, sostenendo che detta articolazione non avesse alcuna autonoma esistenza giuridica.

Nel merito affermava: -che l'azione in esame, sebbene dichiaratamente finalizzata ad ottenere la condanna di un atto ritenuto discriminatorio, aveva una chiara valenza politica; -che nei cartelli affissi nel comune di Saronno non erano contenute



espressioni discriminatorie per ragione di razza o di origine etnica; -che la critica politica era rivolta non nei confronti dei "clandestini", ma di Renzi ed Alfano; -che le affermazioni non avevano, comunque, neppure contenuto diffamatorio, essendo manifestazione della libertà di espressione, costituzionalmente tutelata.

Concludeva chiedendo il rigetto delle domande e la condanna delle ricorrenti al risarcimento dei danni per lite temeraria.

Discussa dalle parti in udienza la questione relativa all'eccezionale carenza di legittimazione passiva della Lega Nord, Sezione di Saronno, il giudice di prime cure, con ordinanza del 30 novembre 2016, ritenuta la causa comune alla Lega Nord per l'Indipendenza della Padania e alla Lega Nord — Lega Lombarda, assegnava a parte ricorrente termine per integrare il contraddittorio.

Ritualmente costituitasi, la Lega Nord per l'Indipendenza della Padania eccepiva preliminarmente l'invalidità della procura, per non essere provata la legittimazione dei presidenti delle due associazioni a promuovere il giudizio senza formale autorizzazione da parte di altri organi statutari, nonché la carenza di legittimazione attiva delle due associazioni ricorrenti.

Nel merito rilevava: -che non sussisteva un interesse ad agire concreto ed attuale, atteso che i cartelli erano stati da tempo rimossi e che i 32 richiedenti asilo non avevano subito alcun danno; -che il termine clandestino si riferiva agli stranieri che entrano nel Paese in modo irregolare o che, entrati regolarmente, vi si trattengono dopo la scadenza dell'autorizzazione al soggiorno ed era pertanto privo di offensività discriminatoria; -che il termine clandestino era utilizzato nel linguaggio comune ed era funzionale all'espressione di una posizione di critica politica; -che non vi era prova dei danni lamentati.

La Lega Nord-Lega Lombarda si costituiva a sua volta, deducendo: -che nei manifesti oggetto di causa non era contenuto alcun riferimento ad una determinata razza o ad una determinata etnia e che, pertanto, i 32 soggetti denominati "clandestini" non erano posti in una situazione di svantaggio; -che la critica era rivolta nei confronti di determinati esponenti politici e non nei confronti dei 32 soggetti, destinatari del programma di accoglienza; -che il divieto di discriminazione doveva comunque essere bilanciato con il diritto alla libertà di espressione; -che la richiesta di adozione di un "piano di rimozione" integrava un'ipotesi di abuso del diritto.

Concludeva chiedendo, quindi, il rigetto delle domande formulate dalle ricorrenti, con condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 CPC; in via subordinata, instava per la sospensione del procedimento in attesa della definizione relativa alle richieste di riconoscimento della protezione internazionale proposte dai 32 richiedenti asilo, indicati nei manifesti oggetto di causa.

Acquisiti i documenti prodotti, il giudice, all'esito della discussione dei difensori delle parti, riservava la decisione e con ordinanza del 22 febbraio 2017 assumeva le seguenti statuizioni:



- 1) dichiara il carattere discriminatorio dell'espressione "CLANDESTINI" contenuta nei manifesti della Lega Nord, Sezione di Saronno, Lega Nord — Lega Lombarda e Lega Nord per l'Indipendenza della Padania, diffusi nel territorio di Saronno nell'aprile 2016;
- 2) ordina la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della presente ordinanza a cura e spese dei resistenti, una volta a caratteri doppi del normale sul quotidiano "Il Saronno", nonché sul quotidiano "Il Corriere della Sera", nonché sull'home page dei siti internet della Lega Nord per l'Indipendenza della Padania, della Lega Nord, Lega Lombarda e della Lega Nord, Sezione di Saronno, entro 30 giorni dalla notifica in forma esecutiva della presente ordinanza, autorizzando sin da ora parte ricorrente a provvedervi autonomamente qualora detto termine non sia stato osservato dai resistenti, ponendo le relative spese a carico dei convenuti medesimi;
- 3) condanna la Lega Nord, Sezione di Saronno, la Lega Nord Lega Lombarda e la Lega Nord per l'Indipendenza della Padania al pagamento nei confronti di ASGI - Associazione studi giuridici sull'immigrazione, e di NAGA – Associazione volontaria di assistenza socio-sanitaria e per i diritti di cittadini stranieri rom e sinti, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di Euro 5.000,00 ciascuno in moneta attuale, oltre agli interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
- 4) condanna i resistenti, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio a favore dei ricorrenti, liquidate in Euro 4.270,00 per compensi professionali, oltre spese generali forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore degli avvocati Alberto Guariso e Livio Neri, dichiaratisi antistatari.

Il giudice di prime cure perveniva a tale pronuncia sulla base delle motivazioni di seguito riportate.

“Preliminarmente, si impone una pronuncia di rigetto dell'eccezione di invalidità della procura. Il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisca in giudizio in rappresentanza di un ente può essere sanato, in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza dell'ente stesso, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva. Tanto la ratifica, quanto la conseguente sanatoria devono ritenersi ammissibili anche in relazione ad eventuali vizi inficianti la procura originariamente conferita al difensore da soggetto non abilitato a rappresentare la società in giudizio, trattandosi di atto soltanto inefficace e non anche invalido per vizi formali o sostanziali, attinenti a violazioni degli artt. 83 e 125 c.p.c. (Cass. nn. 2270/06, 1070/00, 272/98, 4605/96 e 1186/87). Nel caso di specie, la ratifica è avvenuta, come risulta dalle delibere dei consigli direttivi depositati dalla difesa di parte ricorrente (cfr. doc. 34 e 35).

Ancora in via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia della Lega Nord — Sezione di Saronno, atteso che, come risulta chiaramente dalla lettura della comparsa di risposta di Davide Borghi, quest'ultimo si è costituito in proprio - assumendo la veste di interveniente volontario -, ma non nella qualità di segretario della predetta Sezione.

In merito all'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Sezione di Saronno, si osserva quanto segue.

In via generale, non pare inutile ricordare che, in tema di associazioni non riconosciute, l'accertamento se una struttura organizzativa locale che fa capo ad un'associazione diversa costituisca un organo di quest'ultima, o sia invece, a sua volta, un'associazione munita di autonoma legittimazione negoziale e processuale, configura una questione che non attiene alla legittimatio ad



causam, bensì alla titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio (cfr. Cass. 15.11.2002 n. 16076).

La Suprema Corte, ha poi chiarito che le associazioni locali di un'associazione avente carattere nazionale non sono organi di quest'ultima, bensì articolazioni periferiche dotate di autonoma legittimazione negoziale e processuale (cfr. Cass. 14.3.2000 n. 2952 e Cass. 23.6.2008 n. 17028).

Nel caso in esame nello Statuto della Lega Nord (doc. 1 di parte ricorrente) è previsto: che il Segretario Federale rappresenta politicamente e legalmente la Lega Nord di fronte a terzi (art. 15); che la Lega Nord è articolata in sezioni e delegazioni territoriali e che ciascuna Sezione è rappresentata dal rispettivo Segretario (art. 31).

Contrariamente rispetto a quanto dedotto da Davide Borghi, pertanto, ritiene il giudice che la Sezione della Lega Nord di Saronno, conformemente a quanto previsto dal richiamato art. 31, sia dotata di autonoma legittimazione processuale.

Orbene, tanto chiarito, deve ritenersi che la posizione di Davide Borghi sia quella di un interveniente volontario ex art. 105 c.p.c. (avendo egli, in qualità di segretario della Sezione di Saronno, un interesse giuridicamente rilevante ad un esito favorevole della controversia).

Del pari infondata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva delle società ricorrenti. L'ultimo comma dell'art. 5 d.lgs. 215/03, stabilisce che "Le associazioni e gli enti inseriti nell'elenco di cui al comma I sono, altresì, legittimati ad agire ai sensi degli articoli 4 e 4-bis nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione" con ciò prevedendo una legittimazione straordinaria delle associazioni qualora il comportamento discriminatorio sia collettivo e non siano individuabili in via immediata e diretta le vittime della discriminazione.

Nel caso in esame, come risulta dall'elenco prodotto da parte ricorrente (doc. 5), l'ASGI ed il NAGA sono inserite nell'elenco di cui all'art. 5 del d.lgs. 215/2003 e, non essendo individuabili i 32 richiedenti asilo, indicati come "clandestini", deve ritenersi sussistente la loro legittimazione attiva. Ancora, in merito alla legittimazione si osserva che -come già evidenziato dalla Corte d'Appello di Milano (nella sentenza n. 110/2015) un'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina antidiscriminatoria porta a ritenere che le associazioni legittimate ad agire per discriminazioni fondate sul fattore di protezione etnia e razza lo siano anche per le discriminazioni per motivi di nazionalità.

Con riferimento all'eccezione relativa al difetto di interesse ad agire, sollevata dalla Lega Nord per l'indipendenza della Padania, si osserva quanto segue. Come noto, l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, e non conseguibile senza l'intervento del giudice.

Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, l'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 cod. proc., civ., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, inteso in senso ampio, di un diritto che, senza il processo e privato dell'esercizio della giurisdizione, resterebbe sfornito di tutela, con conseguente danno per l'attore. Da ciò consegue che tale interesse deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (v. fra le tante Cass, n. 5635/02, n. 3157/01, n. 565/00, n. 4444/95, n. 685/93; più di recenti, v. Cass. n. 24434/07, n. 2617/06, n. 17815/05).

Nel caso in esame, basti rilevare che la asserita violazione risulta consumata all'atto dell'affissione dei cartelli per cui è causa e che la successiva rimozione (avvenuta dopo circa un mese — fatto pacifico) non rileva ai fini dell'interesse ad ottenere una pronuncia che accerti l'avvenuta



discriminazione. Per completezza, appare inoltre opportuno ricordare che il ricorrente può agire anche quando la condotta o l'atto "non sia sussistente" (art. 4, comma 4, D.Lgs. 215/2003) e che l'accesso all'azione antidiscriminatoria deve essere garantito "anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione" (art. 7, comma 1, della Direttiva 2000/43).

Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi che seguono.

Questo Tribunale ha già avuto modo di affermare che il diritto al riconoscimento della pari dignità sociale e alla non discriminazione "trova primario fondamento sia nell'art. 2 Cost. che riconosce e garantisce anche agli stranieri i diritti fondamentali dell'uomo, sia nell'art. 3 Cost., che sancisce il principio di pari dignità sociale e di eguaglianza davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali" (ordinanza 11/272008, ricorrente Rachida el Mouhafid).

Orbene, la nozione di discriminazione si ricava dalle disposizioni contenute negli art. 43 del D.Lgs. 286/1998 e 2 del D.Lgs. 215/2003. La prima disposizione introduce, in attuazione dei precetti costituzionali, una sorta di clausola generale di non discriminazione e definisce discriminatorio qualunque comportamento che -direttamente od indirettamente- abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.

L'art. 2 del D.Lgs. 215/2003 definisce, poi, la nozione di discriminazione, stabilendo che "ai fini del presente decreto, per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica" (facendo salva, al secondo comma, la più ampia nozione di discriminazione per nazionalità, prevista dal citato D.Lgs. 286/1998).

La definizione di discriminazione (artt. 43 del D.Lgs. 286/1998 e art. 2 del D.Lgs. 215/2003) - nella parte in cui si definisce discriminatorio quel comportamento che, direttamente o indirettamente, abbia l'effetto (solo l'effetto e quindi non anche lo scopo) di vulnerare (distruggendolo o compromettendolo) il godimento, in condizioni di parità, dei diritti umani - porta a ritenere che l'imputazione della responsabilità non possa essere ancorata solo al tradizionale criterio della colpa (vedi in questo senso la giurisprudenza comunitaria e, in particolare, la sentenza della Corte di Giustizia, 8.11.1990, Dekker c. Stichling Vormingscenirumvoor Jong Volivas-senen Plus, causa C- 177/88, in Racc., 1990, p. 3941 e la giurisprudenza nazionale in tema di comportamento antisindacale, Cass. Civ. sez. lav. 26.2.2004 n. 3917). Secondo la disposizione legislativa, infatti, costituisce condotta discriminatoria anche quella che, pur senza essere animata da uno "scopo" di discriminazione, produca comunque un "effetto" di ingiustificata pretermissione per motivi razziali, etnici ecc. In particolare, per quel che rileva nel presente procedimento, l'art. 43 del D.Lgs. 286/1998 dispone che: "ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, compori una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica". Alla stregua della normativa sopra citata è discriminatorio ogni comportamento che provochi una distinzione anche in ragione dell'origine nazionale e quindi della cittadinanza (elemento sul quale si tornerà in seguito).

Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 215/2003 costituisce discriminazione per ragioni di razza e origine etnica, non solo il trattamento di svantaggio comparativo subito da un soggetto per motivi connessi a tali fattori, ma anche la "molestia" subita in connessione ai medesimi motivi. Per molestia, si intende "quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo" (aggettivi da intendersi non in senso cumulativo, come risulta da un'interpretazione letterale della congiunzione "o", introdotta dalla modifica operata con



decreto legge 59/2008, in seguito alla procedura d'infrazione n. 20005/2358 della Commissione Europea).

Quanto alla prova della discriminazione, l'art. 28 del D.Lgs. 150/200 .che, per disposizione dell'art. 8 sexies del d.l. n. 59/2008, contenente disposizioni urgenti per l'attuazione degli obblighi comunitari, ha introdotto un'agevolazione probatoria maggiore di quella originariamente contenuta nel comma 9 dell'art. 44 del D.Lgs. 286/1998, che consentiva solo la possibilità per l'istante di offrire elementi presuntivi anche di natura statistica- prevede un'evidente "alleggerimento" (così, Cass. Sez. lay. 5.6.2013 n. 14206) del relativo onere.

Chi chiede tutela deve offrire elementi idonei a far dedurre l'esistenza della condotta vietata dalla norma, mentre la parte convenuta ha l'onere di dimostrare non soltanto fatto posto a base dell'eventuale eccezione, ma, in positivo, tutte le circostanze idonee a giustificare il trattamento differenziato o ad escludere l'esistenza stessa di una differenziazione di trattamento (vedi Tribunale di Roma, Sez. III lavoro, ord. 21.6.2012).

L'art. 2 comma 5 del D.Lgs. 286/1998 dispone che: "allo straniero e riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge".

Orbene, nel caso in esame le società ricorrenti deducono la sussistenza di una discriminazione diretta nelle dichiarazioni contenute nei manifesti affissi nel centro di Saronno dalla Lega Nord (precisazione che consente di ritenere assorbite le censure di parte resistente relative all'irrilevanza, nel presente giudizio, delle ulteriori affermazioni, ritenute da parte ricorrente di contenuto diffamatorio, riconducibili al Borghi e riportate nella stampa locale). In particolare, nei predetti cartelli, si Legge: "Saronno non vuole i clandestini" "Renzi e Alfano vogliono mandare a Saronno 32 clandestini: vitto, alloggio e vizi pagati da noi. Nel frattempo ai saronnesi tagliano le pensioni ed aumentano le tasse" "Renzi e Alfano complici dell'invasione".

La prospettazione di parte ricorrente merita di essere condivisa.

In merito al fattore di protezione -contestato dalle difese di parte resistente (in forza della tesi secondo la quale, nella definizione di clandestino, non vi sarebbe alcun riferimento alla "razza" ed all'"etnia") - si osserva quanto segue.

In merito al fattore di protezione — contestato dalle difese di parte resistente (in forza della tesi secondo la quale, nella definizione di clandestino, non vi sarebbe alcun riferimento alla "razza" ed all'"etnia") - si osserva quanto segue.

In primo luogo, occorre premettere che l'art. 18 TFUE vieta ogni discriminazione effettuata in ragione della nazionalità e che l'art. 14 della CEDU si riferisce, espressamente, all'origine nazionale (cfr., inoltre, Corte Costituzionale 187/2010 che ha fatto riferimento proprio all'art. 14 della CEDU per censurare la discriminazione dello straniero con riferimento alle prestazioni sociali).

Con riferimento al diritto interno, sebbene l'art. 2 comma 1 de. D.Igs. 215/2003 introduca un concetto apparentemente più restrittivo di discriminazione, non ricomprendendo la discriminazione per nazionalità, non può non sottolinearsi come il secondo comma del citato articolo faccia salva la medesima nozione di cui al D.Lgs. 286/1998, comprensiva anche della discriminazione per nazionalità, e quindi anche per cittadinanza. La Corte di Giustizia — sebbene non chiamata a pronunciarsi espressamente su tale problema (ma prendendolo chiaramente in esame, atteso che la questione era relativa alla valutazione di applicabilità della direttiva al caso di un datore di lavoro che aveva dichiarato di non voler assumere lavoratori alloctoni) - ha stabilito che la direttiva 2000/43 si applica alla discriminazione dei lavoratori alloctoni (cioè stranieri: Corte di Giustizia, 10.7.2008, C-54/07).

La discriminazione per motivi di nazionalità opera, pertanto, in ragione del mero rilievo del trattamento deteriore riservato allo straniero quale effetto della sua appartenenza ad una nazionalità diversa da quella italiana. Contrariamente a quanto argomentato da parte resistente, si



osserva che si ha discriminazione diretta ogniqualvolta un soggetto sia svantaggiato a causa di una caratteristica pur non essendo espressamente indicata quale fattore vietato, sia intimamente e inscindibilmente connessa con il fattore vietato stesso (cfr. Corte di Giustizia 26.2.2008 in merito alla discriminazione per gravidanza come discriminazione diretta fondata sul sesso). Appare pertanto evidente come la tutela contro le discriminazioni per etnia e razza e quella contro le discriminazioni per nazionalità si debbano sommare. Tanto premesso, deve chiarirsi come — nel caso in esame — il fattore di protezione sia rappresentato sia dalla razza ed etnia sia dalla cittadinanza (diversa da quella italiana).

Il termine "clandestino", alla luce dei rilievi che verranno di seguito svolti, ha una valenza denigratoria e viene utilizzato come emblema di negatività. Infatti: il termine "clandestino" contraddistingue il comportamento delittuoso (punito con una contravvenzione) di chi fa ingresso o si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del T.U. sull'immigrazione; con l'epiteto di "clandestino" si fa chiaramente riferimento ad un soggetto abusivamente presente sul territorio nazionale ed è idoneo a creare un clima intimidatorio (implicitamente avallando l'idea che i "clandestini", non regolarmente soggiornanti in Italia, devono allontanarsi).

Contrariamente rispetto a quanto indicato nei manifesti per cui e causa, i 32 "clandestini" sono persone che, esercitando un diritto fondamentale, hanno chiesto allo Stato italiano di riconoscere loro la protezione internazionale. Coloro che "temono a ragione di essere perseguitati" e che correrebbero il rischio di essere sottoposti a trattamenti contrari all'art. 3 CEDU, in ossequio al principio di non refoulement (principio di diritto internazionale consuetudinario), non possono essere respinti alle frontiere (cfr. art. 31, 32 e 33 della Convenzione di Ginevra, art. 18 TFUE, art. 18 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea). Gli stranieri che fanno ingresso nel territorio dello stato italiano, perché temono a ragione di essere perseguitati o perché corrono il rischio effettivo, in caso di rientro nel paese d'origine, di subire un "grave danno", non possono considerarsi irregolari e non sono, dunque, "clandestini".

Fatta tale precisazione, deve sottolinearsi come l'attribuzione ai richiedenti asilo dell'attributo di "clandestino" non si possa giustificare come una mera imprecisione terminologica, atteso che, per i motivi sopra esposti, il termine ha una chiara ed univoca valenza negativa.

A tale considerazione deve poi aggiungersi come la diffusione del termine "clandestino" nel linguaggio comune non possa costituire -come ritenuto dalle difese delle resistenti- un elemento idoneo a privare di valenza negativa il termine utilizzato nei manifesti per cui è causa. L'espressione "clandestini", evocando l'idea di persone irregolarmente presenti sul territorio nazionale — alle quali viene pagato "vitto, alloggio e vizi", a costo di grandi sacrifici chiesti ai cittadini di Saronno, ai quali, invece, vengono tagliate le pensioni e aumentate le tasse — veicola l'idea fortemente negativa che i richiedenti asilo costituiscano un pericolo per i cittadini (italiani e, in particolare, per quel che rileva in questa sede, di Saronno).

Emerge con chiarezza la valenza gravemente offensiva e umiliante di tale espressione, che ha l'effetto non solo di violare la dignità degli stranieri, richiedenti asilo, appartenenti ad etnie diverse da quelle dei cittadini italiani, ma altresì di favorire un clima intimidatorio e ostile nei loro confronti. In particolare, il messaggio con il quale si afferma di "pagare" "vitto, alloggio e vizi" ai 32 clandestini e di penalizzare fortemente i "saronnesi" (attraverso l'aumento delle tasse e le riduzioni delle pensioni), è idoneo a creare un clima intimidatorio ed ostile.

Va dunque affermato il carattere discriminatorio ex art. 3 III co. D.Lvo 215/03 delle espressioni dalla Lega Nord per l'Indipendenza della Padania, della Lega Lombarda e della Lega Nord, sezione di Saronno (i cui simboli risultano presenti sui cartelli per cui è causa e dunque sono alle dette associazioni direttamente riferibili, riconducibilità, peraltro non contestata dalle resistenti), con particolare riferimento al termine "clandestini".

Va escluso che, sulle condotte discriminatorie tenute dai partiti resistenti, possa incidere in maniera scriminante la libertà di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Costituzione. Non vi è dubbio che la normativa in materia di discriminazione derivi la propria ratio dai principi fondamentali fissati dalla Costituzione in tema di riconoscimento e di garanzia dei diritti inviolabili



dell'uomo, nonché dell'eguaglianza e della pari dignità sociale di tutti i cittadini (senza distinzione di razza, religione...), salvaguardati tanto dagli artt. 2 e 3 della Costituzione, che dall'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, i cui principi sono stati recepiti dagli artt. 1 e 6 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

Nel bilanciamento delle contrapposte esigenze - entrambe di rango costituzionale - di tutela della pari dignità, nonché dell'eguaglianza delle persone, e di libera manifestazione del pensiero, deve ritenersi prevalente la prima in quanto principio fondante la stessa Repubblica.

Il carattere discriminatorio delle dichiarazioni dei due partiti resistenti non viene dunque meno, né le condotte dei medesimi possono ritenersi discriminate ex art. 21 Costituzione.

6. In merito ai rimedi, appare imprescindibile il richiamo al principio di effettività.

Il principio di tutela giurisdizionale effettiva costituisce un principio generale del diritto dell'Unione che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, sancito dai richiamati artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e poi ribadito all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. E' dunque compito dei giudizi nazionali, secondo principio di collaborazione enunciato dall'art. 4 TUE, garantire la tutela giurisdizionale dei diritti spettanti agli individui in forza delle norme del diritto:

La Corte Costituzionale ha individuato nell'art.24 della Costituzione non solo il diritto al "giusto processo", ma anche il diritto ad una tutela sostanziale effettiva, tratto dal coordinamento degli articoli 2, 3 e 24 Cost.

La Corte di Cassazione ha qualificato il principio di effettività come regola-cardine dell'ordinamento costituzionale, volto ad assicurare il diritto «ad un rimedio adeguato al soddisfacimento del bisogno di tutela di quella..., unica e talvolta irripetibile situazione sostanziale di interesse giuridicamente tutelato» (Cfr. Cass. 11564/2015; Cass. 21255/2013).

La Corte di Giustizia — per quel che rileva in questa sede — fa costantemente riferimento al principio di effettività per individuare i rimedi più adeguati alla lesione (cfr. Corte di Giustizia C-582 e 629/10 del 2012).

La Corte di Giustizia — per quel che rileva in questa sede — fa costantemente riferimento al principio di effettività per individuare i rimedi più adeguati alla lesione (cfr. Corte di Giustizia C-582 e 629/10 del 2012).

Il principio di effettività, come osservato dalla più attenta dottrina, richiede, pertanto, ai giudici degli stati nazionali di perfezionare le tutele, così da individuare il rimedio idoneo a garantire una effettiva protezione dei diritti, in base all'art. 19 TUE (che sancisce un legame tra protezione effettiva e rimedio efficiente).

Alla luce dei criteri che precedono deve concludersi che i rimedi necessari per eliminare le conseguenze negative dell'accertata discriminazione devono essere effettivi, proporzionati e dissuasivi (idonei, cioè, ad indurre l'individuo che ha commesso la discriminazione ad astenersi dal violare gli scopi e le norme che tutelano il diritto violato). A tal proposito appare imprescindibile il richiamo alla giurisprudenza della Corte di Giustizia che ha ripetutamente chiarito come la severità delle sanzioni deve essere adeguata alla gravità delle violazioni che esse reprimono e comportare, in particolare, un effetto realmente deterrente (v. in tal senso, tra le altre, sentenze 8 giugno 1994, Commissione/Regno Unito, C-383/92; sentenza Feiyn, 10.7.2008; sentenza 23.4.2013 Asociatia Accept), fermo restando il rispetto del principio generale della proporzionalità (v., in tal senso, sentenze del 6 novembre 2003, Lindqvist, C-101/01).

Nel dare attuazione all'art. 15 della direttiva 2000/43/CE il legislatore italiano ha previsto (già all'art. 4 del d. lgs. 215/03 e, oggi, all'art. 28, d. lgs. 150/11) un'articolata serie di misure (conformi a quelle esemplificativamente indicate anche dal giudice di Lussemburgo – Corte di Giustizia, Feryn, sentenza 10 luglio 2008, C- 54-07-) che il giudice può adottare a fronte di un'accertata condotta discriminatoria.

In particolare, l'art. 28 del D.Lgs. 150/2001 dispone che "con l'ordinanza che definisce il giudizio il giudice può condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare



la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la ripetizione della discriminazione, il giudice può ordinare di adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate".

Con riferimento al caso di specie, quanto alla richiesta di cessazione dei comportamenti discriminatori, va rilevato come non permanga un ambito di intervento in quanto i manifesti sono ormai stati rimossi (fatto non contestato).

Le espressioni discriminatorie utilizzate nei manifesti dei partiti resistenti hanno avuto ampia diffusione sul territorio saronnese.

Sussistono, pertanto, i presupposti per la pubblicazione del presente provvedimento a norma dell'art. 4 co. VI D.Lvo 215/03, con le modalità meglio descritte in dispositivo (modalità che richiedono anche la pubblicazione su un giornale a tiratura nazionale e sulle home page dei partiti politici resistenti, allo scopo di rendere effettivo il rimedio in esame).

Si ritiene che l'ordine di pubblicazione del presente provvedimento non costituisca sanzione sufficiente e non sia adeguatamente dissuasivo.

Si sottolinea, altresì, che le associazioni legittimate ad agire in quanto portatrici degli interessi e dei diritti della collettività dei soggetti appartenenti alla etnica diffamata e discriminata hanno subito in proprio un danno non patrimoniale per aver visto frustrato l'oggetto della propria attività e le finalità perseguite.

Pertanto devono condannarsi le parti resistenti al risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti delle associazioni ricorrenti. Nella quantificazione del danno, deve tenersi conto dell'elevato contenuto discriminatorio delle espressioni contenute nei manifesti, della loro portata denigratoria, della loro idoneità a creare un clima fortemente ostile nei confronti dei richiedenti asilo, dell'elevato numero dei manifesti, della affissione in luoghi ad elevata frequentazione (fatto non contestato), del ruolo e della notorietà del partito politico al quale le espressioni sono riferite, dell'eco che le predette affermazioni hanno avuto nella vita politica del Comune di Saronno (cfr. affermazioni di Davide Borghi, riportate dal quotidiano "Il Saronno", doc. 5 e 6 di parte ricorrente e da "Repubblica" Milano, doc. 7) ed, infine, della necessità di prevedere un rimedio idoneo a dissuadere gli autori della condotta discriminatoria ad astenersi, in futuro, dal violare ancora, con comportamenti simili a quelli oggetto di causa, le norme a tutela della pari dignità delle persone. Alla luce dei parametri indicati, si ritiene di dover condannare parte resistente al pagamento della comma che viene equitativamente determinata in euro 5.000,00 in favore di ciascuna delle due associazioni ricorrenti.

Le spese del presente giudizio seguono la sostanziale soccombenza e vengono liquidate, d'ufficio, in assenza di nota spese, come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa, dei criteri di cui all'art. 4 commi 1,2,5 del citato DM, e dell'assenza di attività istruttoria".

Avverso l'ordinanza del 22 febbraio 2017 Lega Nord per l'Indipendenza della Padania e Lega Nord – Lega Lombarda proponevano tempestivi separati appelli, dei quali le associazioni ASGI e NAGA, ritualmente costituitesi, chiedevano il rigetto.

Intervenuta all'udienza del 13 ottobre 2017 rinuncia da parte delle appellanti all'istanza di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza impugnata formulata ex artt. 351 e 283 CPC, rinuncia accettata dalle appellate con compensazione delle relative spese, all'udienza del 13 giugno 2018 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritto e la Corte assumeva la causa in decisione, con assegnazione dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.



diffamatoria dello stesso, a fronte della quale avrebbero potuto richiedere tutela solo i singoli soggetti che ritenevano di essere stati diffamati.

Tanto premesso, la difesa appellante sostiene che nell'uso del termine "*clandestino*" non vi era alcun riferimento "*alla razza colore, ascendenza od origine nazionale o etnica, a convinzioni o pratiche religiose*" e l'uso di tale termine neppure aveva "*lo scopo o l'effetto*" di compromettere il godimento o l'esercizio di diritti fondamentali (art. 43 d.lgs. 286/98).

Il riferimento era solo alla regolarità o meno della presenza sul territorio nazionale dei soggetti destinati ad essere accolti, difettando quindi qualsiasi intento o effetto discriminatorio, in mancanza di una compromissione del diritto di tali soggetti di richiedere la protezione internazionale e di un'incidenza sul percorso normativo da esperire per l'ottenimento di tale riconoscimento.

Secondo l'appellante, la violazione della dignità di una persona o di un gruppo non determina discriminazione, se la condotta non ha lo scopo o l'effetto di impedire, in condizioni di parità con gli altri consociati, l'esercizio di un diritto fondamentale.

Nel caso in esame non era stata integrata alcuna lesione in tal senso e quindi la domanda avrebbe dovuto essere respinta.

In ogni caso -prosegue l'appellante- l'uso del termine "*clandestino*" non potrebbe considerarsi idoneo a violare a dignità della persona umana, né a creare un clima di intimidazione, degrado, offesa o umiliazione, come ritenuto dal giudice di prime cure, trattandosi di espressione identificante la persona che si trova in uno stato di ingresso o permanenza nel territorio difforme dalle regole vigenti, usata in senso proprio nel caso in esame, riguardante soggetti entrati in Italia evitando controlli di frontiera.

In estremo subordine, viene censurato il fatto che il primo giudice nel bilanciamento tra le contrapposte esigenze, entrambe di rango costituzionale, di tutela della pari dignità e dell'uguaglianza della persona, da un lato, e di libertà di manifestazione del pensiero, dall'altro lato, abbia ritenuto la prima prevalente, pur essendo la libertà di manifestare le proprie idee un cardine del nostro ordinamento, strumentale all'esercizio della libertà politica, espressione della sovranità popolare sancita dall'art. 1 della Carta costituzionale.

Come quinto motivo di gravame la Lega Nord per l'Indipendenza della Padania lamenta "*erroneità dell'ordinanza nella parte in cui ha accolto la domanda risarcitoria di danno non patrimoniale*". In proposito sostiene l'appellante che, premesso che il danno non patrimoniale può essere riconosciuto solo nelle ipotesi di danno morale soggettivo conseguente a reato, danno biologico conseguente a lesione dell'integrità psicofisica, danno esistenziale e danno conseguente a lesione di altro interesse costituzionalmente garantito, il Tribunale avrebbe introdotto una nuova categoria di danno non patrimoniale, rappresentata dall'aver visto "*frustrato l'oggetto della propria attività e le finalità perseguite*", categoria che doveva considerarsi estranea al concetto di lesione di un interesse costituzionalmente garantito.

In secondo luogo, poiché quella prevista dall'art. 5 d.lgs. 215/2013 è una legittimazione ad agire di carattere straordinario e sussidiario, attivabile solo quando non siano identificabili in modo diretto ed immediato le persone lese dalla



discriminazione, la tutela dall'atto discriminatorio dovrebbe essere limitata all'ottenimento di un provvedimento inibitorio, e al risarcimento di danni patiti direttamente dalle associazioni, nel caso in esame insussistenti, non essendo ammissibile il trasferimento del diritto risarcitorio eventualmente spettante ai soggetti discriminati.

La Lega Nord- Lega Lombarda ha articolato sei motivi di gravame.

Con il primo motivo anche quest'appellante lamenta nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 112 CPC, in base al rilievo dall'inapplicabilità del principio dell'estensione automatica delle domande nei confronti del terzo nel caso -come quello in esame- di chiamata in giudizio *iussu iudicis* ex art. 107 CPC e di mancata o comunque tardiva estensione delle domande da parte delle associazioni ASGI e NAGA nei confronti della terza chiamata Lega Nord- Lega Lombarda.

Con il secondo motivo di appello si lamenta *“illogica e contraddittoria motivazione dell'ordinanza impugnata in merito alla condanna della Lega Nord-Lega Lombarda al risarcimento del danno non patrimoniale*, evidenziando che il giudice di prime cure, pur avendo accertato la legittimazione passiva della Sezione di Saronno della Lega Nord, individuata quale soggetto autore della condotta discriminatoria oggetto di causa, aveva condannato al risarcimento anche Lega Nord - Lega Lombarda, soggetto terzo, del tutto estraneo ai fatti di causa.

Più specificamente l'appellante rileva che in base allo statuto della Lega Nord per l'Indipendenza della Padania (art. 31) le articolazioni territoriali dell'associazione non riconosciuta (nazioni, sezioni provinciali, circoscrizionali, comunali) non hanno alcuna soggettività giuridica, né autonomia finanziaria e patrimoniale, salvo che non chiedano di diventare autonome con la redazione di un proprio statuto e di un regolamento interno; inoltre la rappresentanza politica e legale spetta al Segretario federale della Lega Nord per l'Indipendenza della Padania (art. 15 Statuto).

L'appellante Lega Nord –Lega Lombarda è una “nazione”, avente solo autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria, nei limiti dello statuto e nell'ambito dell'iniziativa politica, nel rispetto del programma e dell'azione della Lega Nord per l'Indipendenza della Padania: pertanto, secondo l'appellante, non vi sarebbe alcuna ragione fondante la condanna della stessa.

In ogni caso non sarebbe giustificata la condanna della Lega Nord – Lega Lombarda, in quanto soggetto estraneo ai fatti di causa, non avendo in alcun modo gestito o autorizzato l'affissione dei manifesti per cui è causa.

A fronte di tali rilievi, l'appellante lamenta che la decisione del Tribunale aveva arbitrariamente ravvisato una ipotesi di *“responsabilità oggettiva”* in capo a Lega Nord –Lega Lombarda, la quale aveva subito una condanna *“per comportamenti riconducibili ad un proprio militante (rectius la Sezione di Saronno)”*, rispetto al quale non aveva alcun potere di controllo.

Con il terzo motivo di gravame la Lega Nord-Lega Lombarda lamenta *“errata interpretazione del termine “clandestini” e dell'esistenza di un effetto discriminatorio*



per motivi di razza, origine etnica e nazionalità nelle frasi riportare sui manifesti oggetto di causa”.

Secondo l'appellante il giudice di prime cure aveva operato una critica al pensiero espresso nei manifesti e non al termine “clandestini”; inoltre, l'appellante nega la valenza discriminatoria del messaggio contenuto nei manifesti, in quanto privi di qualsiasi riferimento ad una determinata razza, etnia, nazionalità o cittadinanza, avendo le espressioni usate solo lo scopo di criticare il programma politico dei partiti che avevano gestito il flusso migratorio in modo ritenuto non condivisibile da Lega Nord.

Inoltre, secondo l'appellante, il primo giudice aveva interpretato erroneamente il termine “clandestino”, non valutando correttamente i fatti di causa, poiché il richiedente la protezione internazionale, se giunto in Italia senza un valido documento, deve intendersi irregolare e lo status di “clandestino” rimane solo sospeso nel periodo necessario all'esame della domanda di protezione. Inoltre -a detta del difensore di Lega Nord- posto che le decisioni di diniego della protezione internazionale sono la maggioranza e quindi gli stranieri entrati in Italia illegalmente tornano ad essere clandestini, il primo giudice aveva errato nel ritenere che gli individui ai quali si faceva riferimento nei manifesti non potessero considerarsi clandestini.

Inoltre, lo stesso Testo Unico sull'Immigrazione usa l'espressione “clandestina” affiancata ad immigrazione (ad esempio art. 12 T.U.I.) e quindi un termine utilizzato dallo stesso legislatore non può considerarsi con valenza negativa se usato da un cittadino.

Pertanto, secondo l'appellante, “*clandestino*” deve intendersi come termine “*neutro*”, usato comunemente nella comunicazione politica anche a livello istituzionale, al quale il Tribunale ha collegato, in base ad una valutazione meramente soggettiva un concetto di negatività non intrinseco al vocabolo.

Come quarto motivo di gravame l'appellante censura il provvedimento impugnato per “*errata quantificazione e liquidazione del danno non patrimoniale*”, contestando altresì la “*legittimazione attiva delle ricorrenti appellate*”.

Secondo la difesa appellante il danno del quale il primo giudice aveva inteso accordare il risarcimento a favore delle associazioni ricorrenti non poteva ricondursi alla lesione di un diritto costituzionalmente garantito.

Inoltre, poiché quella prevista dall'art. 5 d.lgs. 215/2013 è una legittimazione ad agire di carattere straordinario e sussidiario, attivabile solo quando non siano identificabili in modo diretto ed immediato le persone lese dalla discriminazione, la tutela dall'atto discriminatorio dovrebbe essere limitata all'ottenimento di un provvedimento inibitorio (ma nel caso in esame al momento del radicamento del giudizio il comportamento era cessato da almeno tre mesi), e al risarcimento di danni patiti direttamente dalle associazioni, che nel caso di specie non sussisterebbero, non essendo ammissibile il trasferimento del diritto risarcitorio eventualmente spettante ai soggetti discriminati.



espressi nella sentenza della Corte di legittimità -Cass. n. 2901 del 7/2/2008- alla quale fanno esplicito riferimento le difese delle attuali appellanti.

In tale pronuncia, infatti, è stabilito che *“è necessaria, per il principio della domanda e per il principio dispositivo che vigono nell’ambito del processo civile, un’espressa manifestazione di volontà al riguardo”* e si sottolinea che nella fattispecie ivi esaminata non era stata proposta alcuna domanda nei confronti del terzo, né era stata assunta *“alcuna conclusione, con ciò dimostrando una inequivoca manifestazione di volontà contraria all’estensione della domanda originariamente proposta”*.

Al contrario, nella fattispecie in esame è palese che le associazioni ricorrenti hanno espresso la volontà di estendere nei confronti dei soggetti chiamati in giudizio ex art. 107 CPC le domande già formulate nei confronti di Lega Nord - Sezione di Saronno. Né, contrariamente a quanto sostenuto dalla difese dell’appellante Lega Nord-Lega Lombarda, può ritenersi che l’estensione delle domande sia *“tardiva”* e quindi inammissibile, poiché non formulata nell’atto introduttivo notificato alle chiamate, ma nel corso della successiva udienza, non essendo previsto alcun termine perentorio entro il quale debba essere effettuata la manifestazione di volontà estensiva nei confronti del chiamato ai sensi dell’art. 107 CPC e dovendo anche considerarsi che nel caso di declinazione, da parte dell’originario convenuto, della propria titolarità della posizione giuridica dedotta in giudizio, con indicazione di quella del terzo - come avvenuto nel caso di specie- la chiamata in giudizio ha il fine di accertare, nel contraddittorio di tutti gli interessati, quale sia la parte realmente tenuta a rispondere per le conseguenze di un determinato comportamento o la parte obbligata in forza del titolo dedotto (cfr. Cass. n. 187 del 10 gennaio 2003).

D’altro canto, non appare superfluo richiamare l’esistenza di un diverso orientamento della Corte di legittimità, secondo cui *“qualora il convenuto eccepisca di non essere titolare del lato passivo del rapporto dedotto in giudizio e indichi come tale il terzo, il giudice di primo grado, con valutazione discrezionale, non sindacabile in sede di legittimità, può ordinare l’intervento in causa del terzo, a norma dell’art. 107 cod. proc. civ., in tal modo costituendosi un "simultaneus processus" diretto alla individuazione del titolare passivo del credito azionato, al terzo estendendosi in via automatica la domanda dell’attore”* (Cass. n. 13907 del 14 giugno 2007, nello stesso senso cfr. Cass. 8495/2010).

Pertanto, le domande di ASGI e NAGA nei confronti delle attuali appellanti devono considerarsi ritualmente e tempestivamente proposte, con conseguente insussistenza dell’affermato vizio di ultrapetizione.

Sono infondati anche i motivi di gravame -il primo e il terzo di Lega Nord per l’Indipendenza della Padania e il secondo di Lega Nord-Lega Lombarda- che attengono al rilievo secondo cui il primo giudice sarebbe incorso in una contraddizione logica, avendo, da un lato, ritenuto sussistente la legittimazione passiva della Lega Nord – Sezione di Saronno ed avendo, d’altro lato, pronunciato le contestate statuizioni attinenti all’accertamento del carattere discriminatorio delle espressioni *“clandestini”* e alla condanna risarcitoria anche nei confronti di Lega Nord per l’Indipendenza della Padania e di Lega Nord - Lega Lombarda.



In realtà il primo giudice non è incorso in alcun vizio di contraddittorietà. Infatti, sotto il profilo processuale, il Tribunale ha ritenuto la Sezione di Saronno della Lega Nord dotata di autonoma legittimazione processuale, conformemente a quanto previsto dall'art. 31 dello Statuto della Lega Nord, secondo cui ciascuna Sezione è rappresentata dal proprio segretario, nel caso in esame Davide Borghi. Tale valutazione, peraltro, non è stata oggetto di specifica impugnazione, atteso che né Lega Nord- Sezione di Saronno né Davide Borghi, interveniente volontario in primo grado, hanno proposto appello.

Sotto il profilo sostanziale il Tribunale ha poi ritenuto la Sezione di Saronno della Lega Nord, la Lega Nord-Lega Lombarda (articolazione territoriale -Nazione- della Lega Nord per l'Indipendenza della Padania, dotata di "*autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e finanziaria*", ex art. 31 cit.) e la Lega Nord per l'Indipendenza della Padania responsabili dell'accertata condotta discriminatoria consistente nell'utilizzo dell'espressione "clandestini" contenuta nei cartelli per cui è causa, diffusi nel territorio di Saronno nell'aprile 2016, e ha pronunciato nei confronti delle stesse le conseguenti statuizioni di condanna, in considerazione delle specifiche caratteristiche della condotta valutata come discriminatoria.

Infatti, i manifesti per cui è causa, affissi in occasione della manifestazione organizzata dalla Lega Nord – Sezione di Saronno, riportano al centro il simbolo appartenente al Movimento Lega Nord per l'Indipendenza della Padania e quello, più piccolo, della "Nazione" Lega Nord - Lega Lombarda.

Come chiaramente indicato nell'art. 3 dello Statuto della Lega Nord per l'Indipendenza della Padania (prodotto in primo grado delle ricorrenti quale doc. 1), il simbolo di quest'ultima "*appartiene esclusivamente alla Lega Nord*", il cui Consiglio Federale ne concede l'utilizzo alle Nazioni regolarmente costituite (quali la Lega Nord-Lega Lombarda); inoltre -si precisa- tutti i simboli utilizzati dal Movimento Lega Nord o da movimenti in esso confluiti e qualunque altro simbolo contenesse la dicitura "Lega Nord" sono di proprietà esclusiva della Lega Nord.

La "*Sezione Comunale*" -quale la Sezione di Saronno- è "*l'organo territoriale di base per la realizzazione e diffusione dei programmi della Lega Nord e della relativa Nazione*" (art. 31 Statuto Lega Nord).

Ritiene la Corte che l'utilizzo nei cartelli in oggetto delle espressioni della cui valenza discriminatoria si discute in questa sede sia condotta direttamente riferibile alle associazioni politiche individuate dal giudice di prime cure, che ha correttamente riconosciuto una responsabilità concorrente delle stesse.

Invero, sebbene i manifesti siano stati materialmente predisposti ed affissi dalla Sezione di Saronno della Lega Nord, rappresentata dal Segretario Davide Borghi, vi è una responsabilità diretta delle istanze superiori quanto meno per avere consentito la diffusione dei cartelli *de quibus* sotto l'egida del simbolo della Lega Nord senza esercitare la dovuta vigilanza e controllo, imposta dallo stesso Statuto del Movimento (art. 35, secondo cui "*gli organi di livello superiore controllano gli organi di livello inferiore*").

D'altro canto, non risulta in alcun modo che le istanze superiori abbiano disconosciuto i contenuti dei cartelli in questione ed abbiano espresso disaccordo in



relazione agli stessi, prendendo le distanze dall'azione posta in essere dalla Sezione, il che, sotto il profilo probatorio, avvalorava il giudizio secondo cui i cartelli per cui è causa siano diretta espressione del Movimento Lega Nord e della ramificazioni territoriali, di cui in primo grado è stata accertata la responsabilità.

Vengono ora in considerazione i motivi di gravame che investono la ritenuta valenza discriminatoria dell'espressioni "clandestini" contenuta nei manifesti per cui è causa (quarto motivo di Lega Nord per l'Indipendenza della Padania e terzo motivo di Lega Nord – Lega Lombarda), valenza che viene negata dalle appellanti per le ragioni sopra diffusamente riportate, che non trovano il consenso della Corte.

L'art. 43 d.lgs. 286/98 stabilisce che *"...costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica"*.

L'art. 2 d.lgs. 215/2003 ("Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica") sotto la rubrica *"Nozione di discriminazione"* stabilisce che:

"Ai fini del presente decreto, per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, così come di seguito definite:

a) discriminazione diretta quando, per la razza o l'origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in situazione analoga

b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.

2. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 43, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: «testo unico».

3. Sono, altresì, considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo.

4. L'ordine di discriminare persone a causa della razza o dell'origine etnica è considerato una discriminazione ai sensi del comma "

Come correttamente ritenuto dal Tribunale, le dichiarazioni contenute nei cartelli di



cui trattasi, nei quali si legge “*Renzi e Alfano vogliono mandare a Saronno 32 clandestini: vitto, alloggio e vizi pagati da noi. Nel frattempo ai saronnesi tagliano le pensioni e aumentano le tasse*” “*Renzi e Alfano complici dell’invasione*”, integrano gli estremi della discriminazione, ponendosi in contrasto con i fattori di protezione rappresentati dalla etnia, dalla razza e dalla nazionalità (quest’ultimo fattore espressamente previsto dal citato art. 43 d.lgs. 286/98, richiamato e “*fatto salvo*” dall’art. 2 d.lgs. 215/2003).

Nel caso in esame il termine “clandestini” è stato riferito a persone straniere che hanno presentato allo Stato italiano domanda di protezione internazionale, esercitando in tal modo un diritto fondamentale dell’individuo, riconosciuto dall’art. 10 della Carta costituzionale.

Trattandosi di soggetti che hanno chiesto l’accertamento del diritto a permanere nel territorio dello Stato a fronte di dedotte situazioni di pericolo di persecuzione nel caso di rientro nel Paese di origine o di rischio effettivo di danno grave alla persona, non è ammissibile l’utilizzo dell’espressione “clandestini”, la quale individua la posizione di chi fa ingresso o si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni normative che regolano l’immigrazione (rapportabile al reato contravvenzionale di cui all’art. 10 bis d.lgs. 286/98).

Nella pendenza del procedimento di valutazione della domanda di protezione internazionale il cittadino straniero non può ritenersi “clandestino”, poiché si trova nella posizione di chi esercita un diritto costituzionalmente tutelato.

E, infatti, in tale situazione è rilasciato allo straniero dalla Questura un permesso di soggiorno per “richiesta asilo”, grazie al quale può essere svolta regolare attività lavorativa.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell’appellante Lega Nord–Lega Lombarda, il fatto che il vocabolo “clandestino” venga usato anche dal legislatore, in particolare nell’art. 12 d.lgs. 286/98, relativo alle “*disposizioni contro le immigrazioni clandestine*”, non può certo considerarsi elemento in forza del quale ritenere la legittimità dell’utilizzo di tale espressione per identificare 32 persone nella condizione di richiedenti la protezione internazionale.

Anzi, il richiamo operato dall’appellante a tale norma enfatizza la valenza negativa dell’espressione e l’assoluta illegittimità del suo utilizzo nei cartelli *de quibus*, in quanto l’art. 12 citato prevede come reato e sanziona penalmente varie condotte specificamente descritte, comunque attinenti all’illegale ingresso o alla illegale permanenza in Italia di stranieri e, quindi, situazioni estranee a quella per cui è causa. Né assume rilievo ai fini della presente decisione il fatto, sottolineato dalle difese appellanti (e in particolare dedotto come sesto motivo di impugnazione da Lega Nord-Lega Lombarda), che la maggioranza delle domande di protezione internazionale non trovi accoglimento, poiché la valutazione relativa alla portata discriminatoria dell’utilizzo del termine in oggetto non va rapportata ad un mero dato statistico concernente l’esito dei procedimenti di asilo, bensì alla posizione dello straniero che esercita il diritto di sottoporre all’attenzione dell’autorità la propria situazione personale in rapporto alle condizioni legittimanti l’invocata protezione internazionale.



Come ritenuto dal giudice di primo grado, la definizione di “clandestini” nei cartelli affissi dalla Lega Nord a Saronno -ancor più in quanto collegata alla presentazione dei 32 richiedenti asilo come usurpatori, “*per vitto alloggio*” e non precisati “*vizi*”, di risorse economiche ai danni degli abitanti del Comune, i quali sarebbero costretti a subire, stante l’*”invasione”*, l’incremento delle tasse e la riduzione delle pensioni-integra gli estremi della “*molestia*” di cui all’art. 2, comma terzo, d.lgs. 215/2003, poiché, anche prescindendo dallo “*scopo*”, ha indubbiamente l’*”effetto*” di violare la dignità dei predetti cittadini stranieri e di creare intorno a loro, nel contesto territoriale in cui sono inseriti, un clima ostile (in quanto volto a diffondere malevolenza ed a provocare esclusione dalla compagine sociale), umiliante ed offensivo, per motivi di razza, origine etnica e nazionalità.

Né si ritiene fondata la doglianza delle appellanti (quarto motivo di gravame della Lega Nord per l’Indipendenza della Padania e quinto motivo di gravame della Lega Nord-Lega Lombarda) secondo cui la decisione di prime cure avrebbe erroneamente censurato una libera manifestazione di pensiero politico, cardine del nostro ordinamento, in quanto espressione della sovranità popolare sancita dall’art. 1 della Carta costituzionale, e avrebbe privilegiato illegittimamente gli interessi delle associazioni ricorrenti rispetto a quelli di una “*democratica critica politica*”.

L’accertamento del carattere discriminatorio delle condotte in esame non può in alcun modo ritenersi in contrasto con il principio della sovranità popolare di cui all’art. 1 della Costituzione, atteso che tale sovranità deve essere esercitate “*nelle forme e nei limiti della Costituzione*”.

La tutela contro gli atti di discriminazione si fonda essenzialmente sui principi fondamentali della Costituzione in tema di diritti inviolabili della persona, di adempimento dei doveri di solidarietà sociale (art. 2 Cost.), di pari dignità sociale e di eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza e di lingua, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali (art. 3 Cost.).

Il divieto di discriminazione è inoltre sancito dall’art. 14 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Anche l’espressione di un’opinione “politica”, pur rappresentando estrinsecazione del diritto costituzionalmente garantito alla libera manifestazione del pensiero, deve essere necessariamente bilanciata con il rispetto e la tutela della dignità delle persone alle quali è fatto riferimento, il che nel caso in esame non è avvenuto, risultando sussistente la responsabilità per la ravvisata condotta discriminatoria.

Non sono fondati i motivi di gravame sopra delineati (quinto della Lega Nord per l’Indipendenza della Padania e quarto della Lega Nord-Lega Lombarda), che attengono alla pronuncia risarcitoria.

Trattandosi di un’ipotesi di discriminazione collettiva, atteso che non sono individuabili in modo diretto e immediato i 32 richiedenti asilo qualificati come “clandestini”, le associazioni appellate sono legittimate ad agire ex art. 5 d.lgs. 215/2003, essendo le stesse inserite nell’elenco di cui alla norma testé citata.

Al riguardo giova anche richiamare il chiaro insegnamento della Corte di legittimità,



secondo cui *“nelle discriminazioni collettive in ragione del fattore della nazionalità, ex artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 215 del 2003 ed art. 43 del d.lgs. n. 286 del 1998, sussiste la legittimazione ad agire in capo alle associazioni ed agli enti previsti dall'art. 5 d.lgs. n. 215 del 2003”* cfr. Cass. n. 11165 dell'8/5/2017).

Ciò premesso, contrariamente a quanto sostenuto dalle parti appellanti, nel caso in esame il giudice di prime cure ha legittimamente pronunciato condanna al risarcimento del danno non patrimoniale a favore delle associazioni ASGI e NAGA, in applicazione dell'art. 28 d.lgs. 150/2011, secondo cui *“con l'ordinanza che definisce il giudizio il giudice può' condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale”*.

Nel caso in esame ricorre, infatti, una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., e il risarcimento di tale voce di danno compete alle predette associazioni, che sono per statuto portatrici degli interessi e dei diritti della collettività dei richiedenti asilo e che a causa della condotta discriminatoria di cui trattasi -idonea, come si è detto a suscitare nel contesto territoriale gli evidenziati sentimenti di ostilità e di contrasto all'accoglienza- hanno subito un *vulnus* alle finalità di salvaguardia e promozione sociale che si prefiggono di realizzare e per le quali operano.

L'entità dell'accordato risarcimento (Euro 5.000,00 a favore di ciascuna delle due associazioni attuali appellate) non è stata oggetto di specifiche censure a parte delle appellanti (solo Lega Nord per l'Indipendenza della Padania si è limitata a chiederne genericamente la riduzione) e comunque appare del tutto congrua e proporzionata, tenuto conto del franco contenuto discriminatorio delle espressioni contenute nei manifesti, dell'ampia diffusione di questi ultimi e della particolare attitudine della condotta a generare un pericoloso clima denigratorio e ostile nei confronti dei richiedenti asilo presenti nel territorio.

Le parti appellanti si dolgono anche dell'accoglimento della domanda di pubblicazione del provvedimento di primo grado e chiedono che la Corte, in accoglimento del gravame, rigetti la stessa, lamentando che la divulgazione della pronuncia del Tribunale avrebbe l'effetto di diffondere e offrire ai *“lettori/elettori un quadro distorto della realtà”*, con conseguenze negative anche sul piano politico ed elettorale.

Considera al contrario la Corte che, confermata in questa sede di gravame la valutazione circa la natura discriminatoria dell'espressione *“clandestini”* contenuta nei manifesti per cui è causa, l'ordine di pubblicazione pronunciato dal giudice di prime cure, di cui al punto 2) del dispositivo (*“pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della presente ordinanza a cura e spese dei resistenti, una volta a caratteri doppi del normale sul quotidiano “Il Saronno” nonché sul quotidiano “Il Corriere della Sera” nonché sull'home page dei siti internet della Lega Nord per l'Indipendenza della Padania, della Lega Nord, Lega Lombarda e della Lega Nord, Sezione di Saronno”*) deve essere mantenuto, in quanto strumento proporzionato e funzionale a contrastare o quanto meno attenuare gli effetti provocati dalla diffusione sul territorio dei manifesti contenenti la più volte citata espressione discriminatoria



pregiudizievole.

L'ordinanza impugnata va, quindi, integralmente confermata.

Tenuto conto dell'esito della lite, le appellanti Lega Nord per l'Indipendenza della Padania e Lega Nord – Lega Lombarda devono essere condannate in solido alla rifusione a favore delle appellate ASGI – Associazione degli studi giuridici sull'immigrazione e NAGA – Associazione volontari di assistenza socio- sanitaria e per i diritti di stranieri rom e sinti delle spese processuali del presente grado, liquidate, in assenza di nota spese, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, nell'importo di Euro 3.900,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dei procuratori avv. Alberto Guarisio e avv. Livio Neri, dichiaratisi antistatari.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.

P.Q.M.

la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Lega Nord per l'Indipendenza della Padania e sull'appello proposto dal Lega Nord – Lega Lombarda avverso l'ordinanza emessa in data 22 febbraio 2017 dal Tribunale di Milano nel procedimento n. 47117/2016 R.G.:

- dichiara la contumacia di Lega Nord – Sezione di Saronno, in persona del segretario *pro tempore* Davide Borghi, e dello stesso Davide Borghi;
- rigetta gli appelli proposti e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
- condanna le appellanti Lega Nord per l'Indipendenza della Padania e Lega Nord – Lega Lombarda, in solido, alla rifusione a favore delle appellate ASGI – Associazione degli studi giuridici sull'immigrazione e NAGA – Associazione volontari di assistenza socio-sanitaria e per i diritti di stranieri rom e sinti delle spese processuali del presente grado, liquidate nell'importo di Euro 3.900,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dei procuratori avv. Alberto Guarisio e avv. Livio Neri, dichiaratisi antistatari,
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.

Milano, così deciso nella camera di consiglio del 13 ottobre 2018.

Il consigliere est.
dott.ssa Daniela Troiani

Il presidente
dott.ssa Maria Cristina Canziani



